

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

2 marzo 2026 – 6 marzo 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

ART. 26 DECRETO AIUTI: IL MIT CHIARISCE QUALE TERMINE RILEVA PER L'ADEGUAMENTO PREZZI

Con il Parere n. 4145/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 26 del c.d. "Decreto Aiuti" (DL n. 50/2022, convertito in L. n. 91/2022), con riferimento alla locuzione "*termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021*", rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi.

Il quesito riguardava l'individuazione della data da considerare quale termine finale di presentazione dell'offerta ai fini dell'accesso alla compensazione dell'80% o del 90% dei maggiori costi sostenuti. In particolare, è stato chiesto se dovesse essere considerata la data di scadenza della gara indicata negli atti di gara, quale termine perentorio per la firma digitale e la marcatura temporale della documentazione, oppure la diversa data successivamente fissata dalla stazione appaltante per il caricamento dell'offerta economica, anche nel corso del 2022.

Il MIT ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del "Decreto Aiuti" (e successive modifiche), il termine da considerare è quello originariamente fissato negli atti di gara per la ricezione delle offerte, ossia la data di scadenza stabilita nel bando o nella lettera di invito per la ricezione delle buste telematiche.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere [clicca qui](#)

*** **

QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI DI LAVORI: IL MIT SUL REGIME DELLE CATEGORIE SCORPORATE SOTTO SOGLIA

Con il parere n. 4144/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito le modalità di qualificazione degli operatori economici per le lavorazioni scorporate di importo inferiore a 150.000 euro nell'ambito di appalti di lavori pubblici di importo complessivo superiore alla medesima soglia.

In particolare, è stato chiesto se per tali categorie sia comunque necessaria l'attestazione SOA oppure se i requisiti possano essere dimostrati con le modalità di qualificazione semplificata.

Il MIT ha precisato che, per le lavorazioni scorporate sotto i 150.000 euro, i requisiti possono essere dimostrati mediante la qualificazione semplificata prevista dall'art. 28

dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, anche quando la categoria prevalente dell'appalto è soggetta a qualificazione SOA.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere [clicca qui](#)

*** **

INCREMENTO DEL QUINTO NEGLI APPALTI DI LAVORI: CHIARIMENTI MIT SULL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il parere n. 4130/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti sull'applicabilità dell'incremento del quinto previsto dall'art. 2 dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, è stato chiesto se tale meccanismo possa essere utilizzato anche dalle imprese prive di attestazione SOA che dimostrano i requisiti mediante le modalità di qualificazione semplificata.

Il MIT ha precisato che l'incremento del quinto costituisce un istituto premiale applicabile esclusivamente nei casi di qualificazione mediante attestazione SOA e, per i raggruppamenti temporanei di imprese, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere [clicca qui](#)

*** **

PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA: CRITERI OGGETTIVI E DISCREZIONALITÀ DEL RUP SECONDO IL MIT

Con il Parere n. 4013/2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito alcuni aspetti relativi alla selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate previste dall'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023.

Il quesito riguardava il caso in cui, dopo aver individuato criteri oggettivi di selezione, non fosse possibile ridurre il numero degli operatori economici a quello normalmente previsto per gli inviti (ad esempio dieci operatori per le procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. d)). In particolare, si chiedeva se, in una situazione del genere, il RUP potesse scegliere discrezionalmente gli operatori da invitare, evitando il ricorso al sorteggio.

Nel rispondere, il MIT ha ricordato innanzitutto che i numeri indicati dall'art. 50 (*"almeno cinque o dieci operatori, ove esistenti"*) rappresentano soglie minime e non massime.

Il Ministero ha inoltre richiamato il divieto di utilizzare il sorteggio come metodo ordinario di selezione, previsto dall'art. 50, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e ribadito

anche dall'Allegato II.1. Le stazioni appaltanti devono invece individuare gli operatori da invitare sulla base di criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto dell'appalto e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Sul punto sono stati richiamati anche il Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 e precedenti pareri del MIT, tra cui il Parere n. 3024 del 27 febbraio 2025, che escludono il sorteggio come modalità ordinaria di selezione.

In conclusione, il MIT ha confermato che il RUP può procedere alla scelta degli operatori da invitare anche con una valutazione discrezionale, purché tale scelta sia basata su criteri oggettivi e predeterminati, coerenti con l'affidamento e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere [clicca qui](#)

*** **

QUALIFICAZIONE SOA E CATEGORIA OS21: ANAC RICHIAMA IL CONTROLLO SULLA CONTINUITÀ DEI REQUISITI

Con il Comunicato del Presidente n. 3/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni in merito all'accertamento del requisito previsto dall'articolo 18, c. 24, dell'All. II.12 al d.lgs. 36/2023, ai fini del rilascio e del mantenimento dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, con particolare riferimento alla categoria OS 21.

La citata disposizione prevede che, per l'esecuzione di specifiche lavorazioni per le quali i contratti collettivi nazionali di lavoro richiedono la presenza di operai qualificati muniti di patentino certificato, l'operatore economico debba dimostrare la presenza nel proprio organico di almeno un operaio qualificato assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato, prevedendo inoltre un incremento del numero di operai richiesti in relazione alla classifica dell'attestazione.

L'Autorità ha richiamato i propri precedenti pronunciamenti e il *"Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – ottobre 2025"*, nei quali è stato chiarito, in via esemplificativa, che il contratto collettivo dell'edilizia prevede la presenza di personale qualificato con patentino per lavorazioni riconducibili, tra l'altro, alle categorie OS20-B, OS21 e OS35.

Nel Comunicato si dà conto dell'attività di vigilanza svolte dall'Autorità negli ultimi anni sul sistema di qualificazione, con particolare attenzione alle imprese qualificate nella categoria OS21, dalle quali sono emersi casi di sopravvenuta perdita del requisito successivamente al conseguimento dell'attestazione, anche in conseguenza della cessazione dei rapporti di lavoro o dell'annullamento delle comunicazioni relative all'assunzione delle maestranze che avevano consentito il rilascio della qualificazione.

In tali ipotesi l'ANAC ha proceduto all'annotazione nel Casellario informatico della carenza dei requisiti e della decadenza dell'attestazione ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del d.lgs. 36/2023. Il Consiglio dell'Autorità ha inoltre disposto, a partire dal mese di ottobre 2025, l'avvio di una verifica estesa sul possesso del requisito previsto dall'articolo 18, comma 24, dell'Allegato II.12, finalizzata sia al rilascio dell'attestazione sia alla verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno consentito l'ottenimento nella categoria OS21.

Il comunicato richiama inoltre l'articolo 1 del d.lgs. 36/2023, relativo al principio di risultato, e il consolidato principio secondo cui i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dagli operatori economici senza soluzione di continuità dalla partecipazione alla gara fino alla stipula e all'esecuzione del contratto, principio richiamato anche dalla giurisprudenza amministrativa.

È stato infine evidenziato il ruolo delle stazioni appaltanti, chiamate a verificare l'idoneità dell'operatore economico ad eseguire le lavorazioni specializzate e l'adeguatezza dell'organico dell'impresa affidataria, anche ai fini della qualità delle lavorazioni e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera [clicca qui](#)

*** **

AVVALIMENTO OPERATIVO E SOA: ANAC SUI REQUISITI DEL CONTRATTO

Con la delibera n. 25/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'art. 104 del d.lgs. 36/2023 in materia di avvalimento nelle procedure di affidamento di lavori pubblici.

In particolare, è stato richiesto se fosse legittima l'esclusione di un operatore economico da una gara per l'affidamento di lavori presso l'Aeroporto di Bologna, disposta per la ritenuta inidoneità del contratto di avvalimento stipulato per acquisire la qualificazione SOA OG1 classifica V e la certificazione di qualità ISO 9001.

La risposta dell'ANAC ha evidenziato che, nel caso di avvalimento operativo, il contratto deve indicare in modo specifico le risorse e l'apparato organizzativo messi a disposizione dall'impresa ausiliaria; la loro carente individuazione rende il contratto non conforme alla normativa e giustifica l'esclusione dalla gara.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera [clicca qui](#)

*** **

Focus Giurisprudenza

CORTE DI CASSAZIONE– SEZ. UNITE CIVILI – ORDINANZA 12 FEBBRAIO 2026, N. 3177

Con l'ordinanza n. 3177 del 12 febbraio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblico.

La decisione riguarda l'applicazione del meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022, nel contesto delle clausole di revisione prezzi richiamate dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e dall'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016.

La Corte ha affermato che l'adeguamento dei prezzi previsto dalla normativa emergenziale opera sulla base di parametri oggettivi e vincolati, mediante applicazione dei prezzi regionali aggiornati, senza attribuire alla stazione appaltante poteri discrezionali. Ne consegue che la pretesa dell'appaltatore integra un diritto soggettivo all'adempimento contrattuale. In tali casi la controversia riguarda l'esecuzione del contratto e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, con esclusione della giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23/02/2026, N. 1438

Con la sentenza n. 1438/2026 il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento alla sanabilità dell'omessa produzione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), nonché sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara.

La questione esaminata riguardava l'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, nell'ambito della quale il secondo classificato ha contestato l'attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante per acquisire il DGUE della mandante del raggruppamento aggiudicatario, non caricato nella busta amministrativa telematica. Sono state inoltre contestate le valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice sull'offerta tecnica.

In primo grado il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo non sanabile l'omessa produzione del DGUE e annullando l'aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, riformando la sentenza. Il Collegio ha affermato che il DGUE costituisce un'autodichiarazione standardizzata con funzione semplificatoria e che l'art. 101 del d.lgs. 36/2023 consente di integrare ogni elemento mancante della

documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE, nei limiti posti dall'art. 56, par. 3, della direttiva 2014/24/UE. È stato ritenuto che, nel caso di specie, ricorressero i presupposti per l'attivazione del soccorso istruttorio, in coerenza con i principi del risultato, della fiducia, della proporzionalità e della massima partecipazione.

Quanto alle censure sull'offerta tecnica, il Consiglio di Stato ha richiamato i consolidati principi in tema di sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali, ritenendo infondate le doglianze volte a sostituire il giudizio della commissione con una diversa valutazione tecnica.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/02/2026, n. 1345

Con la sentenza n. 1345/2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di requisiti di partecipazione e valutazione dei servizi analoghi negli affidamenti mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, nonché in ordine al ruolo del progettista indicato e agli obblighi di sottoscrizione dell'offerta tecnica.

La questione esaminata riguardava l'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, nell'ambito della quale erano state prospettate, tra l'altro, la violazione della disciplina relativa alla presenza del giovane professionista nel raggruppamento di progettazione, la carenza dei requisiti relativi ai servizi analoghi e ai servizi di punta, nonché l'illegittimità della mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure sollevate e richiamando, tra l'altro, la distinzione tra concorrente e progettista indicato e l'interpretazione non restrittiva del requisito dei servizi analoghi.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la decisione del TAR.

Con riferimento al giovane professionista, il Collegio ha ritenuto conforme alla disciplina di settore l'indicazione del professionista tra i soggetti chiamati a sottoscrivere gli atti di progettazione, ritenendo non dirimente la qualificazione del ruolo in termini di supporto alla progettazione.

In ordine ai servizi analoghi e ai servizi di punta, il Consiglio di Stato ha richiamato i principi di concorrenza e proporzionalità, affermando che la nozione di analogia deve essere interpretata in senso non restrittivo, tenendo conto della complessità delle prestazioni svolte.

Quanto alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, il Consiglio di Stato ha ribadito che, nell'appalto integrato, il progettista indicato non assume la qualità di concorrente; pertanto, la sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante dell'operatore economico è sufficiente ai fini del rispetto della *lex specialis*.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27/02/2026, N. 1558

Con la sentenza n. 1558/ 2026 il Consiglio di Stato ha esaminato l'applicazione delle cause di esclusione per gravi illeciti professionali previste dagli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.

La vicenda riguardava l'esclusione di un operatore economico da una procedura di gara a seguito della valutazione di precedenti risoluzioni contrattuali imputate sia al concorrente sia alla consorziata designata per l'esecuzione dei lavori.

Il TAR aveva ritenuto legittima l'esclusione, reputando adeguatamente motivata la valutazione di inaffidabilità professionale e irrilevante la possibilità di sostituzione della consorziata ai sensi dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, ribadendo che la valutazione dei gravi illeciti professionali rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e che la causa di esclusione può operare anche autonomamente nei confronti del consorzio, con conseguente irrilevanza della sostituzione dell'impresa esecutrice.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CORTE DEI CONTI – SEZ. REG. EMILIA-ROMAGNA – DELIBERAZIONI 26 FEBBRAIO 2026 N. 14/2026/PAR E N. 15/2026/PAR

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con le deliberazioni n. 14/2026/Par e n. 15/2026/Par, ha esaminato il tema della prelazione del promotore nelle procedure di finanza di progetto alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24).

Richiamando il principio del primato del diritto dell'Unione, la Sezione **ha affermato l'obbligo** per tutte le autorità nazionali **di disapplicare la norma interna incompatibile, senza necessità di attendere un intervento legislativo**. Tale obbligo opera anche nei procedimenti già avviati ma non ancora conclusi.

La presentazione della proposta e la dichiarazione di pubblico interesse in epoca anteriore alla sentenza non assumono rilievo decisivo, in assenza di aggiudicazione o di stipula del contratto.

La Corte ha evidenziato, inoltre, che la sana gestione finanziaria implica il rispetto del quadro normativo sovraordinato e non può essere intesa come mera minimizzazione del rischio risarcitorio, né può giustificare il mantenimento di una disciplina incompatibile con il diritto dell'Unione.

Per una lettura integrale delle deliberazioni, [clicca qui\(14/2026/Par\)](#) e [qui\(n. 15/2026\)](#)

*** **